

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata ad istituire l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

L'istituto, che ha carattere consultivo e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dalle discriminazioni e dalle situazioni di mobbing segnalate appare necessario quale nuova misura e parametro nel contesto social-economico e lavorativo in cui attesta la Regione Marche.

L'osservatorio, composto da professionisti operanti nel mondo giuridico, sindacale e delle amministrazioni locali e regionali si pone l'obiettivo di agevolare i processi decisionali con precise analisi e documentazioni in aggiunta a propositive riguardanti le tematiche ad ampio raggio legate al mondo produttivo nonché offrire un concreto supporto ai lavoratori nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza.

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge che sancisce la nascita dell'Osservatorio, in accordo con la Costituzione, con le normative nazionali e con gli enti internazionali.

L'articolo 2 contiene le disposizioni normative a cui fa capo tale organismo concernenti in particolare la sua composizione, i suoi compiti, le sue funzioni e il suo modus operandi.

L'articolo 3 analizza nel dettaglio le finalità, i compiti e gli scopi dell'istituto.

L'articolo 4 contiene l'incarico assegnato dalla presente disposizione normativa a tale organo, il quale, in particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, deve produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sulle politiche del lavoro nella regione focalizzando l'attenzione nello specifico sugli aspetti elencati dall'articolo 4 che sono: a) casi di incidenti sui luoghi di lavoro; b) casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro; c) cause di infortunio e malattie professionali con l'evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori; d) i rischi particolari, ad esempio, dei lavori maggiormente esposti ad impieghi pericolosi delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull'impiego delle tecnologie; e formulando proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.